

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXXVI — Vol. XL

Firenze, 18 Aprile 1909

N. 1824

SOMMARIO: A. J. DE JOHANNIS, Ancora sul sopraprezzo delle azioni — G. TERNI, Il dazio sul grano e il Bilancio — La beneficenza della cassa di risparmio delle provincie lombarde nel 1908 — A. F., La disoccupazione — **RIVISTA BIBLIOGRAFICA:** Corrado Gini, Il sesso del punto di vista statistico — Gasparre Rossi, Le scritture complesse statmografiche nelle aziende industriali — J. Ellis Barker, British Socialism; an examination of its doctrines, policy, aims and practical proposals — J. Novicow, Le problème de la Misère et les Phenomenes économiques naturels — Comte Joseph de Mailath, La Hongrie rurale, sociale et politique — G. Müller, Die Chemische Industrie — **RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA:** Gli scioperi avvenuti in Italia nel gennaio — La produzione mineraria, metallurgica e chimica in Italia — Un comizio a Milano contro il dazio sul grano e il rincaro degli affitti — La situazione delle Ferrovie francesi — L'opera compiuta dall'ufficio e dal Consiglio Superiore del Lavoro — I valori di borsa delle Società italiane per azioni — Le condizioni dei lavoratori inglesi addetti alle industrie tessili — **RASSEGNA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE:** Il commercio italiano — L'amministrazione del demanio italiano nell'esercizio 1907-1908 — Camere di commercio — Mercato Monetario e Rivista delle Borse — Società commerciali ed industriali — Notizie commerciali.

Ancora sul sopraprezzo delle azioni

Ci viene sottocchio la recente motivazione della Commissione centrale per le imposte dirette che, confermando le sue precedenti decisioni, dichiara tassabile il sopraprezzo delle azioni e spiega le ragioni di tale sua ribadita decisione.

La motivazione della detta Commissione è senza dubbio, e per le considerazioni giuridiche e per quelle economiche, di gran lunga superiore alla sentenza della Corte di Cassazione di Roma che abbiamo qualche tempo fa esaminata (1); però dobbiamo rilevare che anche l'estensore della Commissione centrale per le imposte dirette è caduto in errori gravissimi che devono essere confutati, anche per mostrare al pubblico, sia la caratteristica cavillosa dei vari stromenti del Fisco, sia la scarsa cultura di coloro che sono chiamati a discutere tali gravissime questioni.

Uno dei capisaldi della motivazione della Commissione centrale è il seguente:

« devesi pur riconoscere che, siccome le società non possono per legge costituire il fondo di riserva che con parte degli utili netti annuali (art. 182, Cod. Comm.) ed agli azionisti non possono pagare dividendi, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato (art. 181 detto Codice), così, essendo i sopraprezzi delle nuove azioni delle società ripartiti ai soci, o portati in aumento del fondo di riserva, debbasi argomentare e concludere, che le società medesime siano persuase che i sopraprezzi delle nuove azioni sieno effettivamente reddito, non apertamente e coscientemente risultanti alla legge stessa di loro istituzione ».

Ora tutto questo ragionamento si basa sopra un fatto non vero. L'articolo 182 del Codice di

commercio stabilisce che le società debbano prelevare dagli utili di ogni esercizio il 5 per cento per formare un fondo di riserva fino a che questo raggiunga il quinto del capitale sociale, ma non stabilisce affatto che le riserve debbano essere fatte soltanto cogli utili annuali.

Nessuno ha mai interpretato l'articolo 182 nel senso che le società non possano costituire altrimenti, se credono, dei fondi di riserva accanto a quello che l'articolo stesso prescrive; e la prescrizione dell'articolo 182 si potrebbe interpretare come una previdenza imposta dal legislatore nella ipotesi che tale previdenza manchi nelle società. Sarebbe anzi da dubitarsi se le società, le quali avessero già una riserva di un quinto del capitale formato comunque fino dal loro costituirsi, fossero poi obbligate a fornire una nuova riserva col 5 per cento degli utili. Ma ad ogni modo non è vero affatto che le società non possono costituire il fondo di riserva che con parte degli utili netti annuali.

Poniamo il caso che si costituisca una società nella quale i soci deliberano di versare tante quote da L. 120 di cui L. 100 per la formazione del capitale e L. 20 per costituire fin dal principio un fondo di riserva. Ciò non è vietato da nessuna disposizione del Codice nè da altre leggi. Vorrà dire la Commissione centrale che quelle 20 lire mandate a riserva sono soggette alla imposta di ricchezza mobile e costituiscono un reddito?

Un altro caso: una società diminuisce il proprio capitale che è di 100,000 lire riducendolo a 80,000 e delibera che la differenza sia portata a riserva. Le 20,000 lire di differenza la Commissione centrale le riterrebbe soggette alla imposta di ricchezza mobile e le dichiarerebbe un reddito della società?

Evidentemente la Commissione centrale ha tentato con una piccola modificazione di parole di adulterare il senso dell'articolo 182 che obbliga

(1) *Economista* del 21 gennaio u. s., N. 1812.